

STATUTO
della società per azioni
"CENTRO INGROSSO FIORI S.p.A."

* * * * *

TITOLO I
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"CENTRO INGROSSO FIORI S.p.A."

o in forma abbreviata:

"C.I.F. S.p.A."

ARTICOLO 2

La Società ha sede nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo di Amministrazione, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) in Italia ed all'estero.

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

ARTICOLO 3

La durata della Società è fissata dall'atto costitutivo al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto la realizzazione e la promozione del Centro Ingrosso Fiori di Roma, di rilevanza e di interesse nazionale.

In particolare la Società ha come scopo e oggetto:

- a) la garanzia della distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie;
- b) la garanzia della trasparente ed equilibrata formazione dei prezzi, attraverso l'eliminazione delle cause di alterazione dei poteri contrattuali fra le varie categorie di operatori del settore, anche attraverso l'organizzazione di mercati con vendite all'asta;
- c) la concentrazione e la razionalizzazione del sistema distributivo all'ingrosso dei fiori laziale, nazionale ed estero;
- d) la valorizzazione e la promozione dei prodotti locali trattati nei mercati, gestiti attraverso la partecipazione a fiere, manifestazioni, gare ed appalti, sia in Italia che al-

l'estero, la gestione di marchi di origine e qualità, le azioni di pubblicità, comunicazione e promozione commerciale, il controllo e la certificazione di qualità dei programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica anche sul confezionamento dei prodotti, le ricerche, le analisi di mercato e gli appositi studi di fattibilità; e) la realizzazione all'interno del mercato o all'esterno dello stesso, di strutture volte a favorire l'erogazione dei servizi fondamentali per agevolare l'attività degli operatori commerciali, specialmente quelli bancari, postali ed informativi;

f) l'informazione e la tutela dei consumatori finali;

g) la predisposizione di studi di fattibilità, di verifiche di impatto ambientale, di progetti generali ed esecutivi di strutture;

h) l'acquisizione di eventuali ulteriori aree da utilizzare per il perseguimento degli scopi sociali effettuando gli allacciamenti, la viabilità e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

i) l'acquisizione di attrezzature e di beni mobili, anche registrati, necessari o utili alla funzionalità del mercato.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre:

- collaborare e partecipare a Consorzi o Società nazionali ed esteri aventi finalità analoghe o complementari alle proprie;

- organizzare, realizzare, affidare ad altri in gestione e/o gestire direttamente, anche in compartecipazione, ogni servizio che possa favorire la migliore conduzione economica ed amministrativa del Centro Ingrosso Fiori;

- svolgere direttamente o con l'affidamento a terzi programmi di ricerca tecnologica e di sperimentazione tecnica;

- estendere i propri servizi, anche al di fuori del Centro Ingrosso Fiori, al fine di una più razionale utilizzazione delle attrezzature e degli impianti;

- compiere qualsiasi altra operazione che l'Organo di Amministrazione riterrà utile ed opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, di natura mobiliare, immobiliare e commerciale nonché finanziaria e di garanzia di qualsiasi tipo, anche nei confronti di banche o di istituti di credito, il tutto in via strumentale rispetto all'oggetto sociale e nel pieno rispetto dell'ordinamento vigente.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI- OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in euro 1.258.220,00 (unmilione duecentocinquantaquottomiladuecentoventi/00) ed è diviso in numero 1.258.220 (unmilione duecentocinquantaquottomiladuecentoventi) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00)

cadauna.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative. Le azioni interamente liberate potranno essere trasformate in azioni al portatore se saranno abrogate le disposizioni vigenti sulla obbligatoria nominatività delle azioni.

I Soci potranno effettuare versamenti nelle casse sociali in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero concedere finanziamenti alla Società con obbligo di rimborso ed anche senza corresponsione di interessi, il tutto ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/93 art. 11 e in osservanza di quanto disposto dagli articoli 43 e 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

ARTICOLO 7

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative uniformandosi alla disposizioni dell'art. 2410 e seguenti del codice civile demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

Essa è convocata dall'Organo di Amministrazione anche fuori della sede della Società con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite avviso da comunicarsi ai Soci mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ARTICOLO 10

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 11

I Soci possono farsi rappresentare da altre persone cui abbiano rilasciato procura scritta per singole assemblee .

La sottoscrizione del Socio apposta sulla procura non deve necessariamente essere autenticata dal Notaio.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona scelta dai Soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono assumere la forma del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

ARTICOLO 13

I Soci intervenuti che rappresentano il terzo del capitale sociale se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.

ARTICOLO 14

L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina l'Amministratore Unico ovvero stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione tra il minimo e il massimo stabilito dall'art. 17 del presente statuto e provvede alla loro nomina, con esclusione di quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, è riservata agli Enti Pubblici partecipanti alla Società, provvedendo altresì alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) nomina il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, con esclusione di quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, è riservata agli Enti Pubblici partecipanti alla Società;
- 3) approva il bilancio e la relazione dell'Organo di Amministrazione sull'attività

svolta ;

- 4) formula indirizzi generali sull'attività della Società;
- 5) determina indennità e compensi da corrispondere all'Amministratore Unico, al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti, che a norma di legge o di statuto, sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- 7) potrà nominare la società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera :

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo;
- b) sull'emissione di obbligazioni;
- c) sullo scioglimento, sulla messa in liquidazione della Società e sulla nomina dei liquidatori, stabilendone poteri e compenso.

ARTICOLO 15

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società lo richiedono, per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e sulle altre materie proposte all'ordine del giorno dall'Organo di Amministrazione ai sensi dello statuto.

ARTICOLO 16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Delibera, in prima convocazione, col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci intervenuti e, in seconda convocazione, con un quorum che rappresenti la metà più uno dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci intervenuti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 17

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), che restano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti entro i limiti fissati.

La nomina degli Amministratori è riservata per una parte agli Enti Pubblici partecipanti e per la restante parte all'Assemblea.

ARTICOLO 18

L'Organo di Amministrazione:

- 1) può eleggere tra i propri membri un Vice Presidente;
- 1) è preposto alla tenuta dei libri sociali obbligatori;
- 2) predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione nei termini di legge, il bilancio e la relativa relazione sull'attività svolta;
- 3) predispone le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- 5) può nominare al suo interno un Amministratore delegato, determinando i limiti della delega;
- 4) può nominare il Direttore Generale definendone poteri e funzioni
- 5) delibera sulle assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale dipendente
- 6) predispone norme regolamentari di gestione della Società;
- 7) approva le convenzioni, i contratti e, in genere, tutti gli atti che comportano impegni di spesa per la Società;
- 8) decide su tutti gli atti attinenti la gestione e l'organizzazione della Società per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli riservati dalla legge e per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
- 11) decide sulle azioni giudiziali e sulla resistenza in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) può eleggere tra i propri membri un Vice Presidente;
- 2) può nominare al suo interno un Amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impossibilità di questi, dal Vice Presidente.

Si riunisce presso la sede della Società o in qualsiasi altro luogo nel Comune di Roma ogni due mesi oppure tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo

dei Consiglieri o dai Sindaci.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

E' convocato con la lettera raccomandata, telegramma o fax dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza può essere convocato quarantotto ore prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, se nominato, il Direttore Generale con funzioni consultive.

ARTICOLO 20

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato parzialmente o totalmente alla scadenza del mandato.

L'Assemblea dei Soci determina il compenso spettante al Collegio dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale, oltre alle funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, esercita anche il controllo contabile.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo le disposizioni vigenti corredando lo stesso con una relazione sulla gestione sociale.

ARTICOLO 23

Gli eventuali utili netti conseguiti con l'esercizio saranno ripartiti secondo quando disposto dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che il 5% (cinque per cento) di questi saranno destinati alla costituzione della riserva legale di cui all'art. 2430 del codice civile.

TITOLO VII
SCIoglimento LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 24

La Società si scioglie:

- a) per il decorso del termine salvo che l'Assemblea non lo abbia prorogato anteriormente alla scadenza;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- c) per impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'Assemblea ordinaria;
- d) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile;
- e) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria di anticipato scioglimento;
- f) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- g) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 del codice civile.

ARTICOLO 25

L'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

TITOLO VIII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA- CLAUSOLA DI GRADIMENTO
CAUSA DI PRELAZIONE

ARTICOLO 26

Qualsiasi controversia tra Società e Soci, Amministratori e Liquidatori o Soci tra di loro, comunque afferente il rapporto sociale, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

ARTICOLO 27

L'alienazione delle azioni possedute dai Soci è subordinata all'assenso dell'Organo di Amministrazione che verificherà la effettiva volontà del Socio acquirente di aderire allo scopo sociale.

Saranno favorite le cessioni a favore di:

- Enti pubblici economici e non economici e le società da questi controllate e partecipate;
- Associazioni rappresentative di settori economici e società da questi promossi;
- Aziende di credito;
- altre società la cui presenza sia di specifico interesse ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Qualora l'Organo di Amministrazione non dia l'assenso all'alienazione dovrà indicare entro un mese un acquirente che acquisti la quota offerta in vendita ad un valore pari a quello stabilito da un Collegio Arbitrale composto e funzionante come specificato all'art. 26 del presente statuto.

In mancanza il Socio sarà libero di vendere le azioni all'offerente indicato ed alle condizioni previste.

ARTICOLO 28

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Il Socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri Soci, fissando, per l'esercizio del diritto, un termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione mediante Raccomandata A.R..

Nel caso di concorso di Soci nell'esercizio del diritto di prelazione, questo viene esercitato in proporzione alle azioni possedute.

Qualora nessuno dei vecchi Soci intenda esercitare tale diritto, le azioni potranno essere cedute a terzi, secondo i principi esposti nell'art.27 del presente statuto.

F.to: Antonio De Amicis

F.to: Mario Negro - Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Autorizzazione al bollo virtuale n. 103908/76 del 06/12/2001